

STATUTO

ASSOCIAZIONE DON PINO DEBERNARDIS

DENOMINAZIONE

Articolo 1

1.01 È costituita l'Associazione denominata "Associazione Don Pino Debernardis" (nel proseguo solo "Associazione").

DURATA

Articolo 2

2.01 L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

SEDE

Articolo 3

3.01 L'Associazione ha sede nella Città di Chiavari, inizialmente all'indirizzo indicato nell'atto costitutivo.

3.02 La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio Direttivo.

3.03 L'Associazione può istituire e sopprimere, sia in Italia sia all'estero, sedi operative, sezioni staccate, rappresentanze e uffici.

SCOPI E ATTIVITA'

Articolo 4

4.01 L'Associazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, educative, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale di

16. *h*
attività di interesse generale, promuovendo iniziative di carattere culturale di interesse sociale.

AA
In particolare, l'Associazione si propone di far conoscere e rendere disponibile a tutti l'esperienza e il patrimonio intellettuale di grande guida spirituale di Don Pino Debernardis (Giuseppe Debernardis) come paternità e amicizia, provvedendo alla gestione del patrimonio archivistico di notevole ampiezza e complessità, che include corrispondenza, omelie, scritti spirituali, documentazione pastorale, materiale audiovisivo e testimonianze di fedeli e confratelli.

OR
4.02 L'Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, potrà, in via esemplificativa e non esaustiva:

- AA*
cher
a) realizzare e promuovere attività culturali, conferenze, dibattiti, tavole rotonde, convegni e congressi sulle tematiche oggetto dell'attività istituzionale dell'Associazione;
- PC*
BB
b) promuovere iniziative di sensibilizzazione sui temi connessi all'attività istituzionale dell'Associazione,
- BB*
c) svolgere attività di raccolta fondi ed erogare contributi per progetti ed iniziative negli ambiti di interesse dell'Associazione;
- BB*
d) curare e/o promuovere studi e pubblicazioni relative allo scopo istituzionale;
- BB*
e) promuovere, diffondere e sostenere studi;
- BB*
f) promuovere stage, master ed ogni altra iniziativa di formazione attinente ai propri fini istituzionali;
- BB*

g) sostenere e facilitare le attività di enti ed associazioni che perseguano fini istituzionali attinenti ai propri;

h) stipulare convenzioni e accordi con enti finanziatori pubblici e privati, organismi internazionali, istituti universitari e di ricerca, amministrazioni pubbliche e imprese e ogni altro ente, italiano o estero, aventi finalità analoghe e/o per il miglior raggiungimento delle finalità istituzionali.

4.03 L'Associazione può, altresì, compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi. In particolare, può, in via esemplificativa e non esaustiva:

- acquistare, realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
- compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
- richiedere i finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazione di garanzie;
- svolgere tutte le attività utili a raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura;
- partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, nonché società di capitali, comunque strumentali al

perseguimento degli scopi dell'Associazione.

SOCI

Articolo 5

5.01 I soci sono classificati in tre tipologie:

- 1) Soci Fondatori;
- 2) Soci Ordinari;
- 3) Soci Onorari.

5.02 Sono soci Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione sottoscrivendone l'atto costitutivo.

5.03 Può divenire successivamente Fondatore qualsivoglia soggetto pubblico o privato, italiano o straniero, persona fisica o ente, ancorché privo di personalità giuridica, che condivida gli scopi della Associazione e venga cooptato con il voto favorevole di almeno i due terzi dei Fondatori.

5.04 Sono soci Ordinari le persone fisiche maggiori di età e le persone giuridiche la cui domanda di iscrizione sia stata accettata dal Consiglio Direttivo, che condividano le finalità sociali, accettino e si impegnino a rispettare le disposizioni statutarie e regolamentari dell'Associazione, e che siano in regola con il pagamento della quota sociale. Le decisioni del Consiglio Direttivo su tale argomento sono insindacabili.

5.05 Sono soci Onorari, persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, che hanno dimostrato particolare dedizione, impegno o apporto verso l'Associazione la cui domanda di iscrizione sia

stata accettata dal Consiglio Direttivo, che condividano le finalità sociali, accettino e si impegnino a rispettare le disposizioni statutarie e regolamentari dell'Associazione e che siano in regola con il pagamento della quota sociale. Le decisioni del Consiglio Direttivo su tale argomento sono insindacabili.

DOMANDA DI AMMISSIONE DEI SOCI ORDINARI E ONORARI

Articolo 6

6.01 Chi intende aderire in qualità di Socio Ordinario all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto ed eventuali Regolamenti.

L'adesione come socio ordinario potrà essere esercitata altresì tramite l'utilizzo di strumenti informatici messi a disposizione.

In sede di comunicazione di ammissione all'Associazione, il nuovo socio ordinario deve provvedere a versare la quota associativa.

6.02 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

6.03 La qualifica di socio ordinario è personale e non trasmissibile, né in vita, né ad eredi o legatari.

6.04 Chi intende aderire in qualità di Socio Onorario all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne

lo Statuto ed eventuali Regolamenti.

L'adesione come socio onorario potrà essere esercitata altresì tramite l'utilizzo di strumenti informatici messi a disposizione.

In sede di comunicazione di ammissione all'Associazione, il nuovo socio onorario deve provvedere a versare la quota associativa.

6.05 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

6.06 La qualifica di socio onorario è personale e non trasmissibile, né in vita, né ad eredi o legatari.

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Articolo 7

7.01 Ai Soci, che hanno assolto i loro obblighi nei confronti dell'Associazione, è garantita la partecipazione alla vita associativa secondo le modalità previste dal presente Statuto, nonché diritti di voto per quanto concerne le deliberazioni assembleari, ivi comprese quelle concernenti l'approvazione delle modificazioni statutarie, le nomine degli organi sociali e lo scioglimento dell'Associazione.

7.02 I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Articolo 8

8.01 La qualifica di Socio si perde per:

- morte della persona fisica;
- estinzione dell'ente;
- recesso. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Consiglio Direttivo per iscritto, con qualsiasi mezzo che ne attesti la ricezione, ed ha effetto allo scadere dell'anno in corso purché sia ricevuta dai destinatari almeno tre mesi prima. Il socio recedente ha comunque l'obbligo di versare la quota associativa per l'anno in corso al momento della comunicazione del recesso;
- decadenza. Il Socio decade automaticamente in caso di: (i) fallimento o sottoposizione a procedure concorsuali o ad altre procedure liquidatorie; (ii) dichiarazione di interdizione o inabilitazione; (iii) mancato pagamento della quota sociale per due anni consecutivi;
- espulsione. Il Socio può essere espulso per (i) constatata violazione delle norme statutarie o regolamentari o delle deliberazioni degli organi dell'Associazione; (ii) aver tenuto una condotta in contrasto con i fini che si prefigge l'Associazione; (iii) essere incorso in una mancanza così grave da non consentire, per ragioni di opportunità, la prosecuzione del rapporto associativo; iv) assunzione di incarichi in conflitto di interesse con quelli dell'Associazione.

8.02 Coloro che sono esclusi o recedono dall'Associazione o cessano per qualsiasi causa di farne parte non possono ripetere i contributi versati, né rivendicare diritti sul suo patrimonio.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 9

9.01 Sono organi dell'Associazione

- L'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo, ove nominato;

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10

10.01 L'Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa.

10.02 L'Assemblea ha i seguenti poteri:

- a) nominare i membri del Consiglio Direttivo, previa determinazione del numero;
- b) nominare tra i membri del Consiglio Direttivo il Presidente dell'Associazione;
- c) nominare i componenti dell'Organo di Controllo, ove istituito;
- d) stabilire gli eventuali compensi degli Amministratori e dell'Organo di Controllo, ove istituito;
- e) approvare il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo, determinando la destinazione degli eventuali avanzi di gestione;
- f) approvare eventuali regolamenti interni;
- g) deliberare eventuali modifiche allo Statuto;
- h) deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;

i) deliberare l'estinzione dell'Associazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio;

j) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

CONVOCAZIONE E QUORUM DELLE ADUNANZE DELL'ASSEMBLEA

Articolo 11

11.01 L'Assemblea può essere convocata dal Presidente dell'Associazione ogni qualvolta lo ritenga necessario o su istanza di almeno un terzo dei soci con l'indicazione delle materie da trattare. La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo. La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

11.02 La convocazione avviene con qualsiasi mezzo, anche telematico, che permetta l'attestazione della ricezione, inviata dal Presidente e recapitata a ciascun membro almeno otto giorni liberi prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, oltre al relativo ordine del giorno. Nello stesso avviso può essere indicato il giorno, l'ora ed il luogo dell'eventuale adunanza in seconda convocazione. In caso di urgenza la convocazione avviene con le medesime formalità con almeno due giorni di preavviso.

11.03 Ciascun socio, nel caso di impossibilità ad intervenire all'adunanza, ha facoltà di conferire delega scritta ad altro socio. A ciascun socio non possono essere conferite più di due deleghe.

11.04 L'adunanza, presieduta dal Presidente, è valida in prima convocazione se è intervenuta almeno la maggioranza dei Soci, personalmente o per delega, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, personalmente o per delega. La seconda convocazione deve essere fissata ad almeno ventiquattro ore di distanza dalla prima. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, personalmente o per delega, salvo quanto diversamente previsto dal presente statuto. Ciascun socio ha diritto ad un voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

11.05 L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione ed eventuale approvazione delle proposte di modifica dello statuto, di trasformazione, fusione, scissione, scioglimento e liquidazione dell'Associazione. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono approvate con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

11.06 L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

11.07 Ogni socio ha diritto ad un voto. I soci persone giuridiche partecipano all'Assemblea in persona del loro rappresentante legale o di un suo delegato.

11.08 Delle adunanze dell'Assemblea è redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal segretario dell'adunanza.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 12

12.01 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di componenti, compreso il Presidente, variabile da due a undici, eletti dall'Assemblea e scelti fra i soci fondatori.

12.02 Il Primo Consiglio Direttivo è indicato nell'atto costitutivo.

12.03 I Consiglieri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

12.04 Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

12.05 Qualora durante il mandato venissero a mancare, per qualsiasi causa, uno o più membri del Consiglio, il Presidente ne promuove la sostituzione da parte dell'Assemblea che dovrà essere convocata per provvedervi entro i sessanta giorni successivi. Il consigliere così nominato rimarrà in carica fino alla scadenza del

Consiglio in carica al momento della sua nomina. Qualora l'Assemblea non provveda entro il termine suddetto, la sostituzione avverrà per cooptazione da parte del Consiglio Direttivo, e i consiglieri così nominati rimarranno in carica fino all'eventuale designazione da parte dell'organo competente e comunque fino alla scadenza del Consiglio in carica al momento della sua nomina.

POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 13

13.01 Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione.

13.02 In particolare, il Consiglio Direttivo, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente Statuto, provvede a:

- a) stabilire gli indirizzi dell'attività dell'Associazione, individuando i progetti da attuare;
- b) redigere il bilancio consuntivo;
- c) redigere e approvare annualmente il bilancio sociale ove richiesto dalla normativa vigente;
- d) deliberare in ordine alle accettazioni di eredità, legati e donazioni nonché in ordine all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;
- e) deliberare in merito all'ammissione di nuovi soci e alla perdita della qualifica di socio;

- f) deliberare l'ammontare della quota associativa annuale;
- g) nominare, eventualmente, un direttore, determinandone le mansioni, i compiti, l'eventuale compenso e la durata dell'incarico.

13.03 Il Consiglio Direttivo può eleggere un Vice Presidente che coadiuva il Presidente in caso di assenza o impedimento. Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

CONVOCAZIONE E QUORUM DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 14

14.01 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti, con avviso spedito con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno ventiquattrore prima. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento della riunione. Il Consiglio è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le modalità suddette, qualora intervengano alla riunione tutti i componenti in carica.

14.02 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno, anche fuori dalla sede dell'Associazione, purché in Italia.

14.03 Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei voti dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

14.04 Le riunioni del Consiglio Direttivo possono anche tenersi per audio conferenza, per videoconferenza o per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che di tale identificazione si dia atto nel verbale della seduta e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; in tal caso, il Consiglio si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

14.05 Le deliberazioni possono essere assunte anche mediante la sottoscrizione e l'invio reciproco per approvazione con strumenti telematici della relativa verbalizzazione.

14.06 Le deliberazioni constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato.

PRESIDENTE

Articolo 15

15.01 Il primo Presidente dell'Associazione è nominato nell'Atto Costitutivo e rimane in carica sino al termine del mandato di Consigliere. Successivamente, il Presidente è nominato

dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio Direttivo e dura in carica sino al termine di mandato di Consigliere e può essere rinominato.

15.02 Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, che saranno successivamente sottoposti al Consiglio appositamente convocato dal Presidente entro 30 (trenta) giorni dall'adozione di tali provvedimenti urgenti.

15.03 Il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente, o al terzo Consigliere entro i limiti di quelli ad esso conferiti.

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 16

16.01 L'Assemblea può nominare un Organo di Controllo.

16.02 L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dall'Assemblea. Se collegiale è composto da tre membri effettivi.

16.03 L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi e i suoi componenti possono essere riconfermati.

16.04 I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

16.05 L'Organo di Controllo vigila sulla gestione finanziaria dell'Associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio consuntivo, redigendo apposita relazione, ed effettua verifiche di cassa. L'Organo di Controllo, inoltre, ha il compito di vigilare sulla conformità alla legge ed allo statuto dell'attività dell'Associazione. Nei casi previsti dalla legge esercita inoltre la Revisione Legale dei Conti.

16.06 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento dell'attività dell'Associazione o su determinate operazioni.

16.07 L'Organo di Controllo può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

16.08 L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

RISORSE ECONOMICHE

Articolo 17

17.01 Il fondo patrimoniale iniziale è quello indicato nell'atto costitutivo.

17.02 L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle attività da:

- quote e contributi degli associati;

- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti e di istituzioni pubbliche e private;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- erogazioni liberali, lasciti testamentari, eredità e legati;
- ogni altra entrata, provento o contributo destinato all'esercizio delle attività statutarie, compatibile con le disposizioni di legge e del presente statuto.

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

Articolo 18

18.01 L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

18.02 Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio l'Assemblea approva il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente.

18.03 I fondi, le riserve, il capitale e tutti gli eventuali avanzi di gestione e/o utili verranno reimpiegati nell'attività dell'Associazione o comunque andranno ad incrementarne il patrimonio.

In nessun caso possono essere distribuiti o andare a vantaggio, né direttamente né indirettamente, degli amministratori, dei soci o di coloro che a qualsiasi titolo svolgono attività per l'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ESTINZIONE O SCIoglimento

Articolo 19

19.01 L'estinzione o lo scioglimento dell'Associazione può avvenire con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo.

19.2 In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio che residuerà sarà devoluto in favore di un altro ente senza scopo di lucro avente finalità analoghe alle proprie.

NORMA FINALE

Articolo 20

20.01 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile, alle relative disposizioni di attuazione e alle Leggi in materia.